



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori Magistrati:

dott. Ermanno CAMBRIA	Presidente
dott. Donatella CASABLANCA	Consigliere
dott. Gualtiero MICHELINI	Consigliere rel.

all'udienza del **16 novembre 2015**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 9572 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza dell'anno 2012 promossa da:

el. dom. in Roma, presso avv. che lo
rappresenta e difende per procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

– in persona del
legale rappresentante *pro-tempore*, el. dom. in Roma, presso avv. che
la rappresenta e difende con avv. M. Boffoli del Foro di Milano per procura in atti

APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18595/12 del 14.11.2012.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso presentato da



condannava al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.992, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori di cui al ricorso, nonché alla rifusione di 4/5 delle spese di lite.

Osservava in particolare il Tribunale che:

- in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, non era applicabile il disposto di cui all'art. 2103 c.c., ma la disciplina speciale degli artt. 3 e 18 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (divieto di attribuzione in via definitiva della qualifica superiore al dipendente autoferrotranviario adibito di fatto a mansioni superiori, in mancanza di ordine scritto o formale investitura da parte del direttore dell'azienda);
- non era provato che il ricorrente avesse svolto mansioni superiori anteriormente al mese di luglio 2010;
- dopo il pensionamento del dipendente , a partire da settembre 2010 tutti i testi escussi avevano riferito linearmente che il ricorrente aveva assunto mansioni di CUT (capo unità tecnica) profilo 205 (con responsabilità dell'impianto sicurezza Roma-Pantano), superiori a quelle di capo operatori profilo 188 di inquadramento;
- la somma dovuta a titolo di differenze retributive tra il profilo 188 e quello 205 era da calcolarsi sulla base dei conteggi proposti dal ricorrente con decorrenza 1/12/2010 sino alla data della sentenza.

Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello parziale, con ricorso depositato il 7/12/2012, l'originario ricorrente, concludendo per la condanna del datore di lavoro all'inquadramento nel superiore profilo CUT 205 CCNL di categoria con decorrenza 1/9/2010.

Costituitasi in giudizio, parte appellata concludeva per il rigetto dell'appello ed in via incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato il diritto a differenze retributive per mansioni superiori.

Autorizzate note di replica all'appello incidentale, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

Procedendo per ordine logico, deve in primo luogo escludersi la fondatezza dell'appello incidentale.

Come chiarito nella sentenza appellata, l'istruttoria testimoniale svolta ha consentito di accertare che l'attuale appellante, inquadrato come capo operatori, rispondeva gerarchicamente a , inquadrato quale CUT; quando quest'ultimo era stato promosso da CUT 205 a CUAT 230, aveva nondimeno continuato ad occuparsi delle mansioni di CUT, seppure coadiuvato



dall'attuale appellante; da quando, successivamente, era stato collocato a riposo, le mansioni di CUT 205 erano state svolte integralmente dall'appellante, come confermato univocamente dai testimoni i quali avevano altresì confermato che, dopo i pensionamenti, i precedenti CUT e CUAT non erano stati sostituiti. Le mansioni di CUT svolte dall'appellante nel periodo in contestazione risultano anche documentatamente, dalla firma sui prospetti aziendali sia quale capo operatori che quale CUT.

Lo svolgimento da parte del lavoratore appellante in modo prevalente e continuativo delle mansioni di responsabilità riferibili all'inquadramento CUT 205 a partire da settembre 2010 risulta quindi compiutamente dimostrato.

L'appello principale, invece, è fondato per quanto di ragione.

Parte appellante richiama in proposito la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. 9344/2012), secondo cui *“Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 cod. civ. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento.”*

Si legge nella motivazione di tale pronuncia della Corte di legittimità che è consolidato il principio secondo cui al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza deriva dalla specialità dell'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici. Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso.



Invero, il prolungato affidamento di mansioni superiori - non rispondendo di per sé all'esigenza temporanea di cui al R.D. n. 138 del 1931, All. A, art. 18 implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni.

La piena specialità del rapporto degli autoferrotranvieri appare, del resto, vistosamente sbiadita da numerosi interventi normativi (cfr. Cass. S.U. 460/2005 in materia di implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del D. Lgs. 29/1993, della persistente giurisdizione del giudice amministrativo prefigurata dall'art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, per le controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione). Attesa la tendenza verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato, la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri deve, ora, intendersi in senso relativo

Osserva questa Corte che, nel caso concreto, tale evoluzione della giurisprudenza di legittimità è pienamente applicabile, poiché in fatto sono state dimostrate la prolungata assegnazione del lavoratore a mansioni superiori alla qualifica rivestita, la non temporaneità di tale assegnazione (stante la non sostituzione del personale di qualifiche superiori progressivamente collocato a riposo), la conoscenza da parte della direzione aziendale di tale situazione anche in via documentale, l'assenza di riserva da parte del datore di ricoprire il posto mediante concorso. elementi tutti, che, unitariamente considerati, portano a presumere come presuntivamente sussistente l'ordine di adibizione alle mansioni superiori di fatto svolte.

La domanda del lavoratore appellante di riconoscimento del superiore inquadramento (oltre alle differenze retributive già riconosciute dal Tribunale) deve quindi essere accolta, con la medesima decorrenza stabilita nella sentenza impugnata per le differenze retributive, ossia 3 mesi dopo l'assegnazione prevalente e continuativa a mansioni superiori, periodo corrispondente alla stabilizzazione della situazione ed analogo a quello stabilito dall'art. 2103 c.c. in via generale per il rapporto di lavoro privato.

A tale conclusione non osta la natura *in-house* dell'azienda appellata, sottolineata dalla difesa della stessa, sia perché la sua struttura di società per azioni determina una forte assimilazione al datore di lavoro privato, sia per la relatività della specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nei termini evidenziati dalla citata pronuncia della S.C..

Assorbita ogni ulteriore questione, le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratasi antistatario, seguono la soccombenza.



Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo letto in udienza, nella penultima riga prima della data è stata indicata (con riferimento alla parte condannata alla rifusione delle spese) la parola "appellante" anziché, come corretto, la parola "appellata".

P.Q.M.

- visto l'art. 437 c.p.c.;
- ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- in accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
spa ad inquadrare nel profilo CUT 205 del CCNL di categoria con
decorrenza 1.12.2010;
- respinge l'appello incidentale;
- condanna parte appellante (*recte* appellata) alla rifusione delle spese del grado, che liquida in €
3.900, da distrarsi

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2015.

Il Consigliere estensore
dott. Gualtiero MICHELINI

Il Presidente
dott. Ermanno CAMBRIA

